



ID 991892735

P.G. n. 43696/2014

ORDINANZA N. TL 467/2014

OGGETTO : Adozione di misure di sicurezza relative allo stabilimento balneare denominato " MARINA BAY " sito in Marina di Ravenna, Viale delle Nazioni n. 182/A, a seguito riscontrata situazione di pericolo diffuso nell'area di pertinenza dello stabilimento stesso.

I L SINDACO

Premesso che :

Con decreto n. 6481/13 R.G.N.R. e n. 3900/13 R.G.I.P., il Tribunale di Ravenna in data 11/09/2013 , ha disposto il sequestro preventivo dello spazio di demanio marittimo situato in Marina di Ravenna , viale delle Nazioni 182/A corrispondente allo stabilimento balneare " Marina Bay" e agli annessi locali di ristorante e bar;

Con provvedimento N. 156325 del 23/12/2013 è stata disposta la decadenza , ai sensi dell'art. 47, lett. d) ed e) del Codice della navigazione, della concessione per atto formale n. 1/2000 del pubblico stabilimento balneare con annesso ristorante a carattere annuale denominato Marinabay;

In data 20 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, vista l'istanza avanzata dall'Amministrazione comunale di Ravenna, ha emesso provvedimento di revoca del sequestro preventivo - art. 321 c.p.p. e di restituzione dello spazio di demanio marittimo corrispondente allo stabilimento balneare all'insegna " Marina BAY" , con annessi locali di ristorante e bar , all'Amministrazione comunale medesima;

In data 24 marzo 2014 la Legione Carabinieri Emilia Romagna, Stazione di Marina di Ravenna, in esecuzione del provvedimento di cui sopra, previa rimozione dei sigilli apposti in occasione del sequestro preventivo del 13 settembre 2013, ha provveduto al dissequestro dell'area demaniale sopra specificata ed alla conseguente restituzione, previa consegna del citato decreto di revoca, al Comune di Ravenna;

- in data 24 marzo 2014 personale del Servizio SUAP ed Attivita' Economiche unitamente a personale tecnico dell' Edilizia hanno effettuato sopralluogo allo stabilimento balneare in oggetto in oggetto riscontrando quanto segue:

- 1- Lo stabilimento si trova nella configurazione invernale ovvero privo degli ombrelloni, di parte delle attrezzature (utilizzate durante la stagione estiva) montate. Si rileva comunque l'assenza di persone che effettuano anche una minima opera di vigilanza.
- 2- sono presenti materiali vari accatastati senza ordine sotto le tettoie delle strutture dello stabilimento;
- 3- alcuni proservizi sono stati oggetto di incendio ed attualmente materiali parzialmente combusti si trovano lungo i camminamenti prospettanti i proservizi stessi;
- 4- nell'area lato sud sono presenti alcune vasche (probabilmente idromassaggio) dotate di coperture facilmente amovibili;
- 5- nell'area esterna, lato nord, sono presenti corpi faro montati su alcuni pali per la illuminazione notturna dei campi da beach-volley e/o campi da racchette. I pali sono dotati di sistemi " a pioli" per facilitare le operazioni di manutenzione dei fari stessi. Tali accorgimenti facilitando l'ascesa anche a persone inesperte o non dotate di dispositivi di sicurezza, potrebbero pregiudicarne l'incolumità.
- 6- Sono presenti porte divelte, una con vetri di sicurezza infranti, che permettono l'accesso all'interno del locale bar posto nel corpo sud ed alla cucina - ristorante posti nel corpo nord. All'interno dello stabilimento è presente una quantità di arredi, masserizie e materiali vari sparsi in condizione di un tale disordine da determinare pregiudizio per l'incolumità di chi accede senza le dovute dotazioni di sicurezza.
- 7- le due scale, che permettono di accedere al solarium ubicato sul tetto, presentano alcuni gradini rotti ed inoltre un accesso non controllato a tali zone, ove sono presenti tra l'altro vani tecnici con porte non chiuse a chiave, potrebbe pregiudicare l'incolumità di chi eventualmente accede;

Quanto rilevato in sede di sopralluogo presenta una oggettiva condizione di pericolo diffuso tale da rendere necessaria la realizzazione di opere provvisorie volte ad interdire l'accesso a tutta l'area circostante lo stabilimento balneare in oggetto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.

A tale scopo si ritiene indispensabile provvedere, al fine di tutelare la pubblica incolumità, attraverso la messa in opera di alcuni interventi da effettuarsi nell'immediato :

- a) bloccare e chiudere a chiave tutti gli accessi ai locali interni allo stabilimento balneare;
- b) interdire con bandella segnaletica gli accessi allo stabilimento dalla pubblica via ed alle tettoie in lato est dello stabilimento stesso.
- c) apporre segnaletica di divieto di accesso ed avviso del pericolo.

Si rileva inoltre la necessità, al fine di garantire le condizioni di sicurezza, in ragione dei luoghi, di effettuare la posa in opera di una recinzione su tutto il perimetro dello

stabilimento con lo scopo di rendere non accessibili tutte le aree che presentano condizioni di oggettivo pericolo.

Ritenuto inoltre necessario a maggior tutela della pubblica incolumità, l'apposizione sulla recinzione in questione, di apposita segnaletica intesa a vietare l'accesso al pubblico, nonché la segnalazione di contestuale avviso di pericolo.

Tenuto conto dello stato di fatiscenza e di pericolo in cui si presenta il bene demaniale

Preso atto pertanto della necessità di tutelare l'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini;

Visto l'art. 54, comma 9, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito dalla L. 17/12/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, s.m.i.;

ORDINA

Il divieto assoluto di accesso nell'area demaniale su cui insiste lo stabilimento balneare denominato " MARINA BAY", sito in località Marina di Ravenna, Vale delle Nazioni 182/A per lo stato di inagibilità del medesimo e di tutta l'area demaniale all'interno della costruenda recinzione, per tutto il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di ripristino delle originali condizioni di sicurezza;

L'effettuazione dei suddetti ripristini dovrà farsi constare da successivo atto che determinerà la cessazione dell'efficacia della ordinanza in oggetto.

D I S P O N E

- 1)- di fa realizzare una recinzione lungo tutto il perimetro dello stabilimento balneare che impedisca l'accesso a tutte le aree ed immobili stanti le condizioni di oggettivo pericolo presenti. Sulla recinzione dovrà essere posta segnaletica di divieto di accesso ed avviso del pericolo.
- 2)- di vietare l'accesso a tutte le aree presenti all'interno della costruenda recinzione.

- 3)- che il Servizio Edilizia provveda a quanto necessario per la realizzazione della recinzione sopra descritta ed altresì ad apporre sulla stessa, segnaletica di divieto di accesso ed avviso del pericolo.
- 4)- che la Polizia Municipale verifichi periodicamente il permanere delle condizioni di idoneità della recinzione e della segnaletica
- 5)- che il Servizio SUAP ed ATTIVITA' ECONOMICHE del Comune provveda di volta in volta secondo necessità ad autorizzare l'accesso all'interno dell'area interdetta per le operazioni di manutenzione, smassamento e/o prelievo dei materiali presenti nello stabilimento. Gli accessi dovranno comunque essere effettuati da persone edotte delle condizioni dei luoghi e dotate degli idonei dispositivi di protezione individuali.
- 6) - tutte le comunicazioni e relazioni dovranno essere trasmesse, al Comune di Ravenna

AVVERTE

che anche la parziale inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà perseguibile a norma dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ed impregiudicata ogni altra eventuale sanzione penale, in particolare l'art. 677 c.p.;

INFORMA

in ottemperanza a quanto stabilisce l'art. 3 comma 4°, della Legge 241 del 07.08.90, che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna entro 60 giorni dalla data di emanazione dello stesso provvedimento; in alternativa al suddetto reclamo giurisdizionale può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 1° del DPR n. 1199/71;

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso nei modi previsti dalla vigente normativa, al Prefetto di Ravenna per la diramazione alle Forze di Polizia e ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio ed a chiunque spetti di farlo osservare.

Ravenna, 9 aprile 2014



IL SINDACO
Fabrizio Matteucci